



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

-1161/08

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Enrico	ALTIERI	Presidente	R. G. N. 170/03
Dott. Onofrio	FITTIPALDI	Consigliere	4219/03
Dott. Massimo	SCUFFI	Consigliere	Cron. 461
Dott. Giuseppe	MARINUCCI	Consigliere	Rep.
Dott. Raffaele	BOTTA	Cons. Rel.	Ud. 28/11/07

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Onofri giusta delega a margine del ricorso;

Oggetto:
Imposta di pubblicità. Art. 145, comma 56, L. n. 388/2000. Carattere innovativo.

3008
07

- ricorrente -

contro

Ettore Sibilia Pubblicità e Affissioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tarvisio 1, presso l'avv. Mauro Maltese, che, unitamente all'avv. Guido Rinaldi, la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio



(Roma), Sez. 1, n. 643/1/01, dell'8 ottobre 2001, depositata l'8 novembre 2001, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2007 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l'avv. Pietro Bonanni per il Comune di Roma e l'avv. Guido Rinaldi per la società controricorrente e ricorrente incidentale;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e il rigetto del secondo motivo e del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi la società Ettore Sibilìa Pubblicità e Affissioni s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento e rettifica ad essa notificati ad istanza del Comune di Roma – Servizio Affissioni e Pubblicità relativamente all'imposta sulla pubblicità per l'anno 1996 riferita agli impianti pubblicitari della società contribuente indicati in ciascuno degli avvisi impugnati. L'operato del Comune veniva contestato per aver commisurato l'imposta quanto alla durata con riferimento all'anno solare anche quando l'esposizione pubblicitaria non fosse stata superiore a tre mesi e quanto alla base imponibile con riferimento all'intera superficie dell'impianto pubblicitario, senza escludere la cornice del pannello non utilizzata per l'affissione.

La Commissione adita, riuniti i ricorsi li accoglieva. La decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Comune di Roma propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la società contribuente con controricorso, pro-

R3



ponendo con lo stesso atto ricorso incidentale condizionato con tre motivi, illustrato anche con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre procedere alla riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Quanto all'ordine di esame delle questioni, nonostante i motivi del ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa concernano questioni preliminari, attinenti alla regolare instaurazione del processo, il Collegio ritiene che l'esame di tali questioni debba essere affrontato solo nell'eventualità che sia accolto il ricorso principale. Ciò perché il Collegio, pur consapevole dell'esistenza di differenti orientamenti nella giurisprudenza della Corte, condivide ed intende dar seguito a quell'indirizzo secondo il quale «l'esame del ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito deve essere effettuato solamente se il ricorso principale sia stato giudicato fondato dalla Corte di Cassazione; in caso contrario, infatti, il ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, il cui eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale» (Cass. nn. 16937 del 2007; 1690 del 2006).

Passando, quindi all'esame del ricorso principale, si evidenzia che con il primo motivo, il Comune di Roma denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 12, D.Lgs. n. 507/1993, nonché dell'art. 8 del Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 289/94, ritenendo, in particolare che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto applicabile an-

hs



che alla categoria delle affissioni dirette, disciplinate dal terzo comma del citato art. 12, il criterio della commisurazione dell'imposta alla durata temporale (per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi) previsto dal secondo comma del citato art. 12 (sebbene non espressamente richiamato dal predetto terzo comma).

Il motivo è fondato. Quand'anche si volesse prescindere dalla considerazione che nel caso di specie manca una qualsiasi prova che nelle annualità oggetto dell'accertamento (o almeno in qualcuna di esse) le affissioni fossero state eseguite per un periodo di tempo non superiore a tre mesi (la sentenza impugnata non fa menzione di alcuna valutazione in fatto della questione, concernendo la discussione solo il principio astratto della obbligatoria commisurazione ad anno dell'imposta concernente le affissioni dirette), sta di fatto che il terzo comma dell'art. 12, D.Lgs. n. 507/1993 è stato modificato, con decorrenza dal 1 gennaio 2001, dall'art. 145, comma 56, L. n. 388/2000 (finanziaria 2001) che ha sostituito in detto comma terzo le parole «dal comma 1» con le parole «dai commi 1 e 2».

Stante il carattere innovativo della disposizione di cui all'art. 145, comma 56, L. n. 388/2000, con la quale viene modificata il criterio di commisurazione dell'imposta per la fattispecie delle affissioni dirette, risulta evidente - in assenza nella nuova norma di una esplicita dichiarazione di applicazione retroattiva (peraltro, non eludibile nella materia tributaria secondo i principi stabiliti nel c.d. statuto del contribuente (art. 1, L. n. 212/2000) - che per il periodo pregresso, in ragione del mancato richiamo del terzo comma dell'art. 12 al secondo comma della stessa norma, la tassazione per le affis-

R₃



sioni dirette dovesse essere commisurata esclusivamente per anno solare (v. Cass. n. 1915/2007; 552/2007).

Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Roma denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12, D.Lgs. n. 507/1993, ritenendo che erroneamente la sentenza impugnata abbia escluso dal computo della base imponibile la cornice, limitando la superficie di riferimento a quella occupata dal pannello pubblicitario, in contraddizione sia con l'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993 che computa la superficie non del pannello pubblicitario, ma del mezzo pubblicitario, di cui, ad avviso del ricorrente, la cornice costituirebbe parte integrante, sia con l'art. 12, comma 3, del medesimo decreto che per le affissioni dirette commisura l'imposta alla superficie complessiva degli impianti e non alla sola superficie espositiva.

Il motivo non è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in tema d'imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l'art. 7 comma primo, del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L'imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie» (Cass. n. 4908/2005). Sicché, escluso che sussista la denunciata violazione di legge

RS



perché la norma di cui si lamenta il malgoverno non impone *tout court* la tassazione anche della cornice dell'impianto, è questione di accertamento di fatto la verifica dell'effettivo impiego per la pubblicità anche della cornice dell'impianto, circostanza il cui relativo onere probatorio grava sul Comune: ma in proposito l'ente ricorrente non ha dedotto alcun vizio della sentenza impugnata in punto di motivazione circa l'eventuale corretto svolgimento dell'accertamento *de quo*.

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la società contribuente eccepisce l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello in quanto il Comune non aveva indicato nell'atto di appello il legale rappresentante del Comune di Roma con il relativo nominativo.

Si tratta di motivo infondato. Come già correttamente affermato dalla sentenza impugnata, la sottoscrizione dell'appello risulta apposta dal dirigente dell'Ufficio preposto alla materia, che ai sensi del regolamento comunale ha competenza propria a stare in giudizio»: quindi, «ove la doglianza dell'appellato fosse da riferire all'effettiva incardinazione del dirigente nell'ufficio deve rilevarsi che tale circostanza deve ritenersi presunta fino a prova del contrario da fornire da parte di chi opera la contestazione, circostanza questa non verificatasi nella specie». Non è diversa la situazione, come dimostra di credere la parte ricorrente incidentale, se ci si riferisca invece che alla sottoscrizione, alla intestazione dell'atto di appello, in quanto per gli enti è sufficiente l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza – salvo la prova (mancata nel caso di specie) che questi non lo sia effettivamente – mentre non rileva l'indicazione del nominativo della persona fisica che incarna l'organo in questione (cfr. Cass. nn. 5455/2005; 6521/2004).



Il secondo motivo del ricorso incidentale, che attiene ad un supposto vizio di omessa pronuncia in ordine a censure rivolte alla sentenza di prime cure circa il problema relativo alla tassazione della cornice dell'impianto, risulta superato dal rigetto del secondo motivo del ricorso principale.

Il terzo motivo del ricorso incidentale ^è ~~non~~ inammissibile perché attiene alla surrettizia riproposizione da parte della società controricorrente di censure dedotte nei ricorsi introduttivi, peraltro concernenti situazioni di fatto non proponibili in sede di legittimità, e che non appaiono esposte nell'esposizione dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza impugnata. Infatti «il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza, sicché non può essere proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, per sollevare questioni che non state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, restando salva la facoltà di riproporle innanzi al giudice di rinvio in caso di annullamento della sentenza» (Cass. n. 5503/2001).

RS

Pertanto, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo motivo e il ricorso incidentale condizionato; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria del Lazio perché determini, in base ai principi enunciati, quale sia l'imposta dovuta dalla società contribuente. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

secondo motivo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rin-
via, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Re-
gionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2007.

Il Consigliere estensore

Dott. Raffaele Botti

Il Presidente

Dott. Enrico Altieri

IL CANCELLIERE C1

Antonella Frezza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 21 GEN. 2008

IL CANCELLIERE C1

Antonella Frezza

Testo e immagine della sentenza

Sez. 5, *Sentenza n. 1161 del 21/01/2008* (Rv. 601462)

Presidente: Altieri E. Estensore: Botta R. Relatore: Botta R. P.M. Gambardella V. (Conf.)

Com. Roma (*Avenati*) contro Ettore Sibia Pubblicita' Affissioni

(Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 8 Novembre 2001)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 413 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE - Pubblicità effettuata mediante strutture piane - Modalità di applicazione dell'imposta - Superficie imponibile - Cornice inidonea all'utilizzo per la diffusione del messaggio pubblicitario - Esclusione - Accertamento dell'inidoneità - Giudizio di fatto - Insindacabilità in cassazione.

In tema d'imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l'art. 7, comma primo, del d.lgs 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L'imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie. La verifica dell'effettivo impiego della cornice dell'impianto per la pubblicità è accertamento, di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se non con riferimento al vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 4908 del 2005 Rv. 579911